

COMUNE DI TURRI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 10 del 29 giugno 2021

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale numero 18 del 24 maggio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabio Fulghesu

IL SINDACO

Dott. Ing. Martino Picchedda

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. Preciso che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006

Articolo 3. (ABROGATO)

Articolo 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto non gestibili dal pubblico servizio e la cui superficie non è soggetta a tassazione come specificato dall'articolo 37 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo TARI è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, o la presenza di mobili o arredi, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
6. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato A le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e sprovvisti di mobili e arredi;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria od di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non è considerato inoltre la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione

del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed

approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle comunicazioni inviate dagli enti esterni ai quali possono essere affidate le gestioni dei servizi.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale del 10% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'ultimo anno precedente i cui dati siano noti all'Ente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata o importo complessivo delle note di credito emesse a titolo di premialità per la corretta effettuazione della raccolta differenziata).
6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, c. 527, della L. 205/2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 35, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o studio prestata oltre il territorio comunale e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratto di locazione, certificato di frequenza agli studi, contratto di lavoro, e comunque qualsiasi altra documentazione che dimostri il pagamento della tassa rifiuti presso il comune di domicilio).
4. per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si applica il numero di componenti presente nel certificato di stato di famiglia allegato alla dichiarazione tari. In assenza di tale dichiarazione si applicherà un numero componenti pari a 2.
5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche considerato alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 58, comma 1, è quello risultante alla data di emissione dell'invito di

pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

9. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data dell'evento e verranno conguagliate nell'anno successivo.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è calcolata:
 - a) in base alla tariffa di riferimento annua aumentata del 100%;
 - b) per ciascun mq di superficie occupata;
 - c) per giorni di occupazione;
 - d) per un minimo di € 0,50 ad evento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 22

TRIBUTO PROVINCIALE

6. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
7. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 23

USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 24

COMUNICAZIONE USCITA E REINTEGRO DAL /NEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 22 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'ufficio tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. La comunicazione va presentata al Comune, nonché all'Unione Comuni della Marmilla che ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della

scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e all'Unione Marmilla, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. Entro il 20 febbraio, o altra data prevista dalla normativa vigente, di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune e all'Unione Marmilla, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. Il Comune o chi per lui, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

TITOLO V – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Dal 1° gennaio 2021¹ è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e fino a diversa determinazione normativa.
6. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto è applicabile una riduzione determinata in base alle risultanze comunicate dall'Unione dei Comuni. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, di apposita istanza, attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'agevolazione verrà riconosciuta solo a seguito di

¹ Art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

apposita comunicazione a consuntivo dell'Unione dei Comuni Marmilla dell'importo riconosciuto all'utente, con integrale corrispondente riduzione del costo del servizio a carico del comune, rilevabile e attribuibile in sede di consuntivazione dei costi complessivi del servizio imputati allo stesso Comune dalla stessa Unione.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Non vengono applicate riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive.

Articolo 27

RIDUZIONE PER USCITA DAL PUBBLICO SERVIZIO

1. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
2. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 23 comma 6 del presente regolamento.
3. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 28

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata da impresa abilitata diversa dal gestore del servizio pubblico, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 29

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1500 metri e 3000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e non domestiche con superficie imponibile non superiore ai 150 mq. Non si applica alle utenze non domestiche, che sono

tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 30

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 31

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più alta.
2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile, ad eccezione di quelle specificatamente previste dalla legge legate all'emergenza Coronavirus.

Articolo 32

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione della tassa :
 - a) le aree di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
 - b) i locali di proprietà del Comune o di altri enti pubblici territoriali condotti, occupati o, comunque, utilizzati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali;
 - c) i locali adibiti esclusivamente ad attività sociali, religiose, politiche, sindacali e sportive di interesse collettivo, gestiti da enti pubblici e privati e associazioni senza scopo di lucro, ad eccezione della superficie ove si svolge un'attività di somministrazione di alimenti o bevande;
 - d) Alle famiglie, per motivi di solidarietà, che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, concesse su domanda dell'avente diritto autocertificante le condizioni previste, e confortata da attestazione dal servizio sociale comunale;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 25.

Articolo 33

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
- 2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.**
3. Nella delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni di cui al comma precedente, e le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentare in allegato all'apposito modulo di richiesta.
4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve, salvo casi specifici individuati secondo il precedente comma 1, se prevista, presentare formale richiesta, pena la decadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
5. Il funzionario responsabile del tributo, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, il funzionario responsabile applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a congruaggio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 34

AGEVOLAZIONI

Eccezionalmente per l'anno 2021, al fine di far fronte alle conseguenze sull'economia dovute all'Emergenza Covid-19, saranno applicate solo alla parte variabile le seguenti agevolazioni:

- Utenze non domestiche soggette a chiusura per imposizione di legge 40%.

1. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 25.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE.

Articolo 34bis

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e

- nel
caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 35

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Salvo espressa e specifica disposizione di legge la richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico (e online **se disponibile**), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (**se disponibile**), mentre la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 articolo 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2)
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, email) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i daticatastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, email, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 10. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio sono reperibili sul sito internet del gestore, dell'Unione Marmilla e dell'ente nelle pagine web appositamente dedicate.
 11. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa gli elementi minimi richiesti dalla normativa in vigore.
 12. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 11.
 13. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati potrà essere scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online (se disponibile) con almeno i seguenti campi obbligatori:
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - i dati identificativi dell'utente: il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dov'è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
 14. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al comma precedente secondo le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati forniti dai operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto.

Articolo 35bis Richieste scritte dell'utente

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.
2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.
9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Articolo 36

RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede ad inviare, direttamente o tramite soggetti esterni abilitati, ai contribuenti la richiesta di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune, il cui termine è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
2. L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
3. Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, verrà addebitato all'utente un onere non superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Articolo 37

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 6,00 (sei/00) per anno

d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 38

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente le scadenze secondo cui dovrà essere versato il tributo, contestualmente all'approvazione delle tariffe;
2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.
3. E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.
4. L'ente invia almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti di cui agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR (Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti), fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
5. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'ente indica all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.
6. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini o altri documenti previsti dalla normativa in vigore al documento di riscossione.
7. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Articolo 39

Modalità per la rateizzazione dei pagamenti

1. L'ente concede la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 38, quando previsto dalle normative in vigore:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico se compatibili;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, verificati e attestati dall'ufficio sociale;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate, in conformità alle

normative:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
- c) Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non sono applicati qualora la soglia di cui al comma 7.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Articolo 40

Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica conforme alle normative in vigore (Istanza di sgravio, rimborso, di ritrasferimento tributi erronei, ecc.) evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a. detrazione in compensazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta ai soggetti competenti, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, e comunque nel rispetto del comma 164 dell'articolo 1 della Legge 296/2006 di 180 giorni, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica come sopra definita, inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 39 e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

TITOLO VII – ACCERTAMENTI –SANZIONI- CONTENZIOSO.

Articolo 41

POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 42 ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione

- deltributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 43

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Articolo 44

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Articolo 45

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 46

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 47

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

ALLEGATO A: Categorie di utenze non domestiche.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

